

Esame avvocato 2012: seconda traccia e svolgimento atto giudiziario in materia di diritto penale

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella città Gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all'interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all'esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l'uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e, puntata l'arma verso il proprietario del negozio, esplose tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l'uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire all'individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario. Assunte le vesti del legale di Sempronio, redigere atto di appello.

Esame d'avvocato 2012: atto giudiziario in materia di diritto penale**di Bruno Fiammella****Possibile soluzione schematica a cura di [Altalex](#)**

La soluzione indicata in modo sintetico e schematico è solo una delle possibili; ha mero valore orientativo.

La redazione dell'atto di appello di penale aveva ad oggetto una problematica inerente il cosiddetto concorso "anomalo".

L'atto andava intestato per competenza alla Corte d'Assise d'Appello.

Per sviluppare le motivazioni poste a sostegno di una richiesta di riforma della sentenza di condanna, occorreva destrutturare l'ipotesi costruita dai giudici di prime cure, relativa ad una corresponsabilità tra tutti i concorrenti per il reato di omicidio e fondata, evidentemente, sull'applicazione dell'[art. 110 c.p.](#), procedendo invece per la più favorevole (per Sempronio) tesi di cui all'[art. 116 c.p.](#)

L'[art. 110 c.p.](#) dispone che *quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita*. Ai fini della configurabilità del concorso è necessario

quindi che, almeno due persone, pongano in essere comportamenti volti alla realizzazione del fatto criminoso.

Per quanto concerne il concorso anomalo invece, disciplinato dall'[art. 116 c.p.](#) *qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza delle sua azione od omissione.*

Secondo la dottrina, l'[art. 116 c.p.](#) disciplina una particolare forma di *aberratio delicti*. Il suddetto articolo che attribuisce al concorrente la responsabilità per l'evento diverso da lui non voluto, sulla base di un rapporto di causa - effetto, configurerebbe secondo alcuni, una ipotesi di *responsabilità oggettiva*. *Svolgendo una lettura costituzionalmente orientata e fondata sul principio della personalità della responsabilità penale*, la Corte Costituzionale ha statuito che la responsabilità di cui all'[art. 116 c.p.](#) deve fondarsi sulla *sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica*. Secondo l'interpretazione evolutasi negli anni, tutti i concorrenti devono rispondere a titolo di concorso pieno, per l'effettivo verificarsi di quegli eventi lesivi oggetto non solo degli sviluppi dell'azione precedentemente dagli stessi preventivati, ma anche di quegli sviluppi prevedibili, secondo l'*id quod plerumque accidit*, per quanto siano concretamente dovuti all'iniziativa di uno soltanto dei compartecipi.

Secondo questa lettura allora, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che i presupposti per la responsabilità dell'[art. 116 c.p.](#) sono: il rapporto di causalità tra l'azione di ogni compartecipe ed il reato diverso da quello programmato e la prevedibilità di questo reato diverso, non voluto.

In relazione alla prevedibilità del reato diverso non voluto, in dottrina si registrano due orientamenti degni di nota: quello della prevedibilità in astratto, che fa riferimento ad un rapporto tra fattispecie incriminatrici poste a confronto tra di loro (ad esempio furto e rapina, lesioni personali ed omicidio); oppure l'orientamento della cosiddetta prevedibilità in concreto, secondo cui, per stabilire se l'azione delittuosa diversa poi effettivamente realizzatasi, rappresenti logicamente un prevedibile sviluppo rispetto all'iniziale progetto criminale, occorre tenere conto di tutte le circostanze relative al singolo episodio concreto.

In relazione ai fatti descritti in traccia allora, occorre esaminare la possibilità di applicare l'[art. 116 c.p.](#) invece dell'[art. 110 c.p.](#) in favore del proprio assistito, ed in tal senso andava motivato l'atto, nell'intento di convincere la Corte D'assise d'Appello a cambiare orientamento. Fatta sempre salva la preliminare e doverosa richiesta assolutoria, per sostenere al quale, il candidato avrebbe dovuto però interpretare liberamente alcuni dati non certi forniti della traccia.

Dagli elementi emersi dal testo in esame emerge che: tutti i compartecipi decidevano per la rapina di un negozio di alimentari, Caio è l'unico armato ed usa l'arma per compiere la rapina, Caio in funzione della reazione del proprietario estrae la pistola e spara (tre volte) uccidendo il proprietario del negozio, Tizio esorta Caio a sparare (così aderendo all'intento criminoso dello stesso).

Non emerge quindi, in alcun modo, né l'adesione di Sempronio alla volontà di sparare o a quella di uccidere, e non emerge neanche alcun elemento atto a far comprendere se i 4 soggetti fossero tutti a conoscenza del possesso dell'arma e del suo uso da parte di Caio per compiere la rapina.

La domanda da porsi, pertanto, è capire se sia possibile ascrivere anche a Sempronio il reato di omicidio, e cioè se uno dei compartecipi alla rapina, pur non avendo previsto la possibilità che dalla stessa derivi un omicidio, se la sarebbe dovuta rappresentare alla luce delle circostanze di fatto.

Mentre la precedente giurisprudenza aderiva ad indirizzi meno favorevoli a Sempronio, sul punto poteva e doveva confortare l'indirizzo più recente della Suprema Corte di Cassazione che, nel 2011 con [sentenza n. 4330](#), ha statuito che: *“La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex [art. 110 c.p.](#), se il compartecipe ha previsto de accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex [art. 116 c.p.](#), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza”*.

La corretta interpretazione della sentenza citata, allora, poteva essere posta a fondamento delle ragioni e motivazioni dell'atto di appello.

Tale assunto, ovviamente, non preclude l'ipotesi di una richiesta assolutoria, adeguatamente motivata, sostenendo che non trapeli alcun dato dalla traccia, atto a dare per certa la conoscenza da parte di Sempronio, del fatto che Caio fosse armato. Soltanto, infatti, la certezza di questa mancata conoscenza, potrebbe portare a sostenere anche, e come prima richiesta, un'assoluzione ai sensi dell'[art. 530 c.p.p.](#), in favore di Sempronio, per non aver commesso il fatto in ordine al reato di omicidio.